



Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 11

VERBALE NR. 91 DEL 28/11/2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE DELL'ALIQUOTA D'IMPOSTA PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria e in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Zuffi Francesco.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Dott.ssa Margherita Clemente.

Il Presidente Del Consiglio invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Zuffi Francesco	Presente
2	Formentini Roberto	Presente
3	Venturelli Stefano	Presente
4	Fabbri Maria Cristina	Assente
5	Mereu Tamara	Presente
6	Melli Lorenzo	Assente
7	Cappelli Lara	Presente
8	Romagnoli Davide	Presente
9	Bergonzini Silvia	Presente
10	Piccinini Sabina	Presente
11	Soli Ivano	Presente
12	Rosi Luciano	Presente
13	Zanoli Mirco	Presente

PRESENTI N.: 11

ASSENTI N.:2

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: Biondi Sofia.

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ZUFFI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARGHERITA
CLEMENTE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo albosc.comune.sancesariosulpanaro.mo.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.



Comune di San Cesario sul Panaro (MO) - DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 91 DEL 28/11/2023

1/6

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San Cesario sul Panaro.

Si da atto che sono presenti il Consigliere Fabbri Maria Cristina (Insieme per San Cesario) ed il Consigliere Melli Lorenzo (Insieme per San Cesario). Pertanto i Consiglieri presenti sono n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 1, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con il quale è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 1, comma 3, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con il quale si prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, la quale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 3-bis, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con il quale si prevede che i Comuni, con regolamento di cui al punto precedente, possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, fermo restando che la suddetta soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

DATO ATTO che l'istituzione dell'addizionale all'IRPEF è avvenuta automaticamente per disposizione di Legge, e che quindi al Comune è riservata solo la facoltà di determinare la misura dell'aliquota e dell'eventuale soglia di esenzione;

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 14 del 15/03/2007 è stato approvato il Regolamento sull'addizionale comunale IRPEF, così come prevede l'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni;

VISTE le proprie deliberazioni con le quali è stato variato il Regolamento di cui sopra e in particolare:

- delibera n. 8 del 12/02/2008, con la quale, a decorrere dall'1/01/2008, è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nello 0,3% ed è stata istituita la soglia di esenzione per i redditi fino ad euro 8.000,00;
- delibere n. 84 del 22/12/2008 per l'anno 2009, n. 112 del 22/12/2009 per l'anno 2010 e n. 105 del 21/12/2010 per l'anno 2011, con le quali è stata confermata l'aliquota dello 0,3%;
- delibera n. 34 del 23/06/2011 con la quale è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nello 0,4% a decorrere dall'1/01/2011, confermata con delibere n. 34 del 26/06/2012 per l'anno 2012, n. 59 del 28/11/2013 per l'anno 2013 e n. 27 del 07/04/2014 per l'anno 2014;
- delibera n. 37 del 17/7/2012 con la quale è stata variata la soglia di esenzione portandola a euro 10.000,00 con decorrenza 01/01/2012;
- delibera n. 39 del 28/05/2015 con la quale è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale IRPEF nello 0,6% a decorrere dall'1/01/2015;
- delibere n. 102 del 17/12/2015 per l'anno 2016, n. 69 del 22/12/2016 per l'anno 2017, n. 76 del 28/12/2017 per l'anno 2018, n. 103 del 20/12/2018 per l'anno 2019, n. 115



del 23/12/2019 per l'anno 2020, n. 92 del 28/12/2020 per l'anno 2021, n.108 del 23/12/2021 per l'anno 2022, n.97 del 22/12/2022 per l'anno 2023, con le quali sono state confermate l'aliquota dello 0,6% e la soglia di esenzione per i redditi fino a euro 10.000,00;

DATO ATTO CHE il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e della soglia di esenzione di cui sopra è determinato secondo il criterio di cassa;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare aliquote e soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all'art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare le entrate proprie, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

VISTI:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO, l'art. 4, comma 1-quinquies, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, legge 26 aprile 2012, n. 44, a mente del quale a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

VISTO, l'art. 14, comma 8, decreto legislativo, 14 marzo 2011, n. 23, il quale



dispone che a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

VISTO, l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, 21 novembre 2014, n. 175, il quale precisa che i Comuni, contestualmente all'invio delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), del testo delle stesse e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale soglia di esenzione;

VISTO, l'art. 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e la continuità nell'erogazione dei servizi comunali, di confermare per l'anno 2024 l'aliquota dello 0,6% e la soglia di esenzione per i redditi fino a euro 10.000,00;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 42, comma 2, in materia di attribuzioni dei consigli;

VISTI i pareri favorevoli resi, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Settore Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15/03/2007 e successive modifiche;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20/01/1999 e successive modifiche;

Il Sindaco-Presidente illustra all'assemblea il punto all'ordine del giorno;

Intervengono successivamente al dibattito:



- Rosi Luciano (Viva San Cesario);
- Formentini Roberto (Insieme per San Cesario);

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON le seguenti risultanze di voto, espresse nelle forme di legge ed accertate dal Presidente:

Consiglieri Presenti	n. 13	Voti a favore	n. 10
Consiglieri Votanti	n. 13	Voti contrari	n. 0
		Voti di astensione	n. 3 (Piccinini, Soli e Zanolì)

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2024 l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF nella misura dello 0,6% e la soglia di esenzione per i redditi fino a euro 10.000,00.
2. Di confermare il Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione consigliere n. 14 del 15/03/2007 e successive modificazioni.
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, con le modalità telematiche previste dalle norme di legge, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, e comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13 - comma 15 - del Dl. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dell'art. 52 - comma 2 - del D.lgs. n. 446 del 1997, dell'art. 4 - comma 1 quinquies - D.L. n. 16/2012, dell'art. 8 - comma 3 - del D.Lgs. n. 174/2014 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 8, decreto legislativo, 14 marzo 2011, n. 23, la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON le seguenti risultanze di voto, espresse nelle forme di legge ed accertate dal Presidente:

Consiglieri Presenti	n. 13	Voti a favore	n. 10
Consiglieri Votanti	n. 13	Voti contrari	n. 0
		Voti di astensione	n. 3 (Piccinini, Soli e Zanolì)



Comune di San Cesario sul Panaro (MO) - DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 91 DEL 28/11/2023

5/6

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività della presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare adeguata pubblicità all'aliquota e relativa soglia di esenzione deliberate con decorrenza dal 1° gennaio 2024.



Comune di San Cesario sul Panaro (MO) - DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 91 DEL 28/11/2023

6/6

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San Cesario sul Panaro.